

che commettersero nè i disordini che dissimulassero; e non meno severa verso coloro che ad essi non obbediscono, non fa veruna grazia ai ribelli.

Le sedici provincie della China, la più parte delle quali equivalgono ciascuna a un vasto regno, sono divise in vari dipartimenti, ai quali presiede un mandarino, che dipende dal vicerè della provincia, e questi dal tsong-tou, ossia governor generale.

Havvi in ciascuna capitale due tribunali, l'uno per le materie civili, l'altro per le criminali; e tutti questi tribunali dipendono da sei corti sovrane istituite, come si disse, a Pe-king. La prima che chiamasi *Lij-pou* è incaricata di vegliare sulla condotta di tutti i magistrati dell'impero, e di render inteso l'imperatore dei posti che rimangono vacanti per morte, per essere prontamente sostituiti. Le funzioni di questa corte sono all'incirca quelle degl'inquisitori di stato. La seconda che chiamasi *Hou-pou* ha la sovrintendenza delle finanze, la cura del patrimonio della corona, delle spese e rendite dello stato. La terza che è *Li-pou* è il tribunale dei riti, al quale spetta invigilare sull'osservanza delle cerimonie che riguardano i sacrificii, l'accoglimento degli ambasciatori, le feste pubbliche ecc. La quarta detta *Ping-pou* è il tribunale delle armi, ad essa spettando la milizia di tutto l'impero. La quinta *Hing-pou* è come la camera criminale dell'impero. Le sentenze però di morte non si eseguiscono se prima l'imperatore non le ha confermate. La sesta ed ultima detta *Cong-pou* presiede a tutti i lavori pubblici, al mantenimento del palazzo dell'imperatore, dei templi, degli archi di trionfo, delle dighe e dei ponti, e ad essa pure spetta la marina. Ciascuna poi di queste corti sovrane si suddivide in parecchie classi. In quella delle finanze se ne contano sino quattordici.

Benchè queste corti si riguardino come sovrane perchè hanno un'autorità immediata su tutti i tribunali provinciali, esse stesse però sono subordinate al consiglio dell'imperatore ch'è il tribunale più assoluto dell'impero. Tutti gli affari vi si decidono in ultima istanza, nè havvi appellazione da' suoi giudizii. Questo consiglio supremo che si tiene alla presenza dell'imperatore, è tutto composto di mandarini del primo ordine.